

## Il Presidente

**Omissis** 

## Fascicolo ANAC n. 2542/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte del RPCT di *(omissis)* su regolamento aziendale in tema di sanzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (rif. prot. ANAC n. 89979 del 17.06.2025)

Oggetto della richiesta di parere è il contenuto del "Regolamento aziendale sul pagamento delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro" adottato dal CdA della società il 05.06.2025.

Sostanzialmente, con tale Regolamento il CdA della società, ha deliberato una procedura specifica in caso di sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro irrogate agli amministratori e a tutti i dipendenti di *(omissis)*che prevede i seguenti passaggi:

- Il Presidente del CdA o il Direttore Generale, in caso di sanzioni, provvedono immediatamente ad effettuare il pagamento della somma indicata dall'Autorità che ha effettuato l'accertamento, trasmettendo poi tutto il relativo incartamento al RPCT.
- Il RPCT avvia, quindi, un procedimento di accertamento dei fatti e "della responsabilità oggettiva, o personale lieve e non per dolo o colpa grave".
- Nel caso in cui risulti accertata la responsabilità per dolo o colpa grave il RPCT, avvia ogni azione volta al recupero delle sanzioni pagate, rivalendosi nei confronti dei soggetti destinatari delle medesime.

Orbene, occorre innanzitutto chiarire che Anac non è competente a valutare la legittimità di provvedimenti adottati dalla società *(omissis)*, come il Regolamento in esame, che attengano alle sue modalità organizzative in relazione "al procedimento sul pagamento delle sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro".

Pertanto, il presente parere sarà circoscritto a valutare se la configurazione dei poteri del RPCT, come delineata nel Regolamento citato, è in linea con la legge



190/2012 e con le indicazioni già fornite sul punto da questa Autorità.

È rimessa, invece, all'Amministrazione ogni valutazione con riguardo sia alle modalità organizzative in base alle risorse disponibili, sia alle attività dei singoli incarichi.

Ciò posto, da un esame condotto dagli uffici dell'Autorità sul sito istituzionale di (omissis) risulta che con delibera del Cda n. 22 del 9.12. 2022 le funzioni di RPCT sono state attribuite a (omissis), che svolge anche le funzioni di funzionario preposto presso il Settore Risorse Umane – Area personale della Direzione Generale sede periferica di (omissis). Nella citata delibera-provvedimento di nomina nulla si specifica sul Regolamento aziendale di (omissis) e sul "procedimento di accertamento dei fatti e della responsabilità oggettiva, o personale lieve e non per dolo o colpa grave e del conseguente recupero delle sanzioni" posto in capo al RPCT.

L'analisi del PTPTC 2025 - 2027 di *(omissis)* ha, altresì, evidenziato che i compiti e le funzioni attribuite al RPCT della società, declinati al § 5.2, sono in linea con quelli che la legge 190/2012 assegna al RPCT e con le indicazioni fornite dall'Autorità nell'Allegato 3 al PNA 2022. Anche il PTPCT richiamato non fa alcun riferimento né al Regolamento aziendale di (omissis) qui in esame né e ai poteri, ivi declinati e attribuiti al RPCT sul procedimento di accertamento sopra richiamato.

Pertanto, con riferimento alla questione posta e fermo restando che non spetta ad Anac valutare la legittimità del Regolamento, utili indicazioni si possono trarre da precedenti atti dell'Autorità. In particolare, si fa riferimento alla Delibera 840 del 2 ottobre 2018 "Sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)", nonché all'Allegato 3 al PNA 2019 cui si rinvia per ogni approfondimento.

Nella richiamata Delibera 840 Anac ha precisato che "il cardine dei poteri del RPCT è centrato sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPCT e relative misure di prevenzione) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che eventuali poteri di controllo e verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Dalla lettura delle norme si desume infatti il principio di



carattere generale secondo cui <u>non spetta al RPCT l'accertamento di</u> <u>responsabilità</u> (....), qualunque natura esse abbiano, ma che al riguardo il RPCT debba invece fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che all'interno dell'amministrazione hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità".

Orbene, applicando le riflessioni che precedono al caso di specie può dirsi che le disposizioni regolamentari di (omissis)- che pongono in capo al RPCT "l'avvio di un procedimento di accertamento della responsabilità oggettiva, o personale lieve e non per dolo o colpa grave, nonché l'eventuale azione volta al recupero delle sanzioni pagate, rivalendosi nei confronti dei soggetti destinatari delle medesime" esulano dalle attribuzioni tipiche del RPCT e non sono in linea con le disposizioni dettate nella legge 190 del 2012 né con le indicazioni fornite da questa Autorità.

Infatti, la legge 190/2012 assegna al RPCT un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull'attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012).

Rispetto al caso di specie, quindi, nel caso in cui la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro dovesse rientrare in un contesto più ampio di illeciti o di mancato rispetto del PTPC, spetta al RPCT verificare l'efficacia dello stesso e dimostrare di aver efficacemente vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC. Tale verifica è fondamentale per valutare se esistono misure adeguate nel Piano a prevenire il fatto di corruzione riscontrato ovvero se occorre aggiornare o integrare quest'ultimo con misure più specifiche, prevenendo così simili atti per il futuro.

Si ritiene anche opportuno, auspicare un rapporto di leale collaborazione e di



raccordo operativo tra il RPCT di (omissis) e le altre funzioni che svolgono nella società o nella p.a. controllante attività ispettive o di controllo.

Peraltro, l'attribuzione al RPCT della "gestione del procedimento di accertamento" della responsabilità nonché l'eventuale azione di recupero delle sanzioni" declinata nel Regolamento di (omissis) qui in esame potrebbe portare ad interferenze tra la funzione di presidio della prevenzione della corruzione attribuita dalla legge al RPCT e le attività legate al procedimento di accertamento della responsabilità e al recupero delle sanzioni con rivalsa nei confronti dei soggetti destinatari delle medesime ingenerando confusione nei ruoli e situazioni di potenziale conflitto di interesse. Ciò anche in considerazione del fatto che (omissis), oltre alle funzioni di RPCT svolge altresì l'incarico di funzionario preposto presso il Settore Risorse Umane – Area personale della Direzione Generale sede periferica di *(omissis)* ed è anche Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Per completezza si rammenta che – come precisato dall'Autorità - per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente